

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DI FRAZIONE DI VILLANOVA
STRISAILI
DICEMBRE 2019

Approvato con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 dell' 11/10/1991 e n. 98 del 13/10/1991 parzialmente annullata dal Co.Re.Co nella seduta del 20/12/1991, prot. n. 1817, quindi modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/01/1992 con presa d'atto nella seduta del 27/02/1992.
- Pubblicato sul BURAS n. 15 del 20/03/1992 e affisso all'Albo Pretorio dal 09/03/1992.

Successivamente modificato con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2000, approvato dal Co.re.Co nella seduta del 17/01/2001.
- Pubblicato -un estratto- sul Buras n. 5 del 17/02/2001, Parte terza.
- Ripubblicato all'Albo Pretorio del 30/01/2001 al 28/02/2001.

Adeguato con:

- Deliberazione del Commissario straordinario n. 17 del 13/05/2009, prot. n. 4135 del 20/05/2009.

SOMMARIO:

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Istituzione

Art. 3 Funzioni e competenza

Art. 4 Organi del comitato

Art. 5 Requisiti

Art. 6 Metodo di elezione

Art. 7 Presentazione della lista e sistema elettorale

Art. 8 Nomina e durata

Art. 9 Insediamento e attribuzioni del Presidente

Art. 10 Convocazione

Art. 11 Svolgimento delle sedute

Art. 12 Sede

Art. 13 Surroga dei componenti del Consiglio

Art. 14 Norme transitorie

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comitato di Frazione, quale organismo rappresentativo della popolazione, opera al fine di promuovere e consentire la partecipazione dei cittadini della frazione all'attività dell'Amministrazione comunale in ordine alle problematiche che la riguardano .
2. Il Comitato di Frazione è un organismo, privo di personalità giuridica, consultivo, propositivo, apolitico senza finalità di lucro, fondato unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione di tale forma di partecipazione dei cittadini, stabilendone le modalità elettorali, le competenze, la composizione ed il funzionamento, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale.
4. Ai fini del presente regolamento si considerano cittadini della frazione:
 - a) Gli iscritti nelle liste elettorali del comune;
 - b) I residenti maggiorenni.

L'estensione territoriale della frazione è quella indicata nella cartografia allegata al presente regolamento avente il perimetro coincidente la sezione elettorale.

Art. 2 ISTITUZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 20 dell'attuale Statuto Comunale è istituito il comitato della Frazione di Villanova Strisaili.

Il Comitato di Frazione opera nel rispetto del presente regolamento e si ispira ai valori della Costituzione Italiana.

Art. 3 FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il comitato di frazione è finalizzato a facilitare l'aggregazione di interessi diffusi ed a garantire l'espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali.
Ha la funzione di rappresentare le istanze di tutti i cittadini indipendentemente dai loro riferimenti politici e del loro credo, purché le istanze non comportino direttamente discriminazioni razziali, etniche, culturali e religiose.

2. Il comitato è rivolto a proporre alle istituzioni, ai vari livelli, tutte quelle iniziative atte a migliorare la vita della frazione; a sensibilizzare le coscienze dei cittadini per sviluppare la crescita culturale e sociale per una partecipazione propositiva e costruttiva alla vita istituzionale dell'Ente comunale e della comunità Villagrandese- Villanovese nel suo insieme, contrastando in tal modo le tendenze al particolarismo.
3. Il comitato, in concreto, deve:
 - promuovere momenti di partecipazione, incontro e formazione con la popolazione della frazione per discutere problemi comuni o per raccogliere pareri su questioni particolari.
 - Sottoporre all'Amministrazione comunale proposte sui temi del convivere civile, proporre interventi al fine di migliorare la qualità e la funzionalità della frazione medesima.

ART. 4 ORGANI DEL COMITATO

Gli organi del comitato di frazione sono:

- il Consiglio
- il Presidente
- vice Presidente
- Segretario

Il Consiglio del Comitato di frazione è composto da 5 membri, e rimane in carica per la durata del Consiglio Comunale e comunque fino all'insediamento del Nuovo Consiglio.

I componenti del Comitato di frazione esercitano il loro incarico senza indennità e compenso alcuno.

ART. 5 REQUISITI

- Sono eleggibili nel comitato di frazione gli iscritti nelle liste degli elettori residenti nel territorio della frazione.
- Non sono eleggibili i cittadini che ricoprono cariche elettive: Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale, etc., poiché incompatibili con la carica di componente del Comitato di frazione.

Art. 6 METODO DI ELEZIONE

1. I membri del Comitato di frazione sono eletti dai cittadini residenti nella frazione nel corso di un'Assemblea Pubblica, convocata dal Sindaco entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.
2. Il decreto sindacale con il quale vengono indette le elezioni dovrà essere emanato almeno 45 giorni prima della data fissata per le stesse e a cui dovrà essere data adeguata pubblicità mediante affissione nei luoghi pubblici di riferimento del Comitato.
3. L'assemblea dovrà essere ampiamente pubblicizzata a cura dell'Amministrazione comunale, anche mediante apposito avviso all'Albo Pretorio ed informazione sugli organi di stampa locali e ogni altra forma possibile di pubblicizzazione.
4. La convocazione dell'Assemblea elettiva dovrà essere comunicata ai Capigruppo consiliari.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLA LISTA E SISTEMA ELETTORALE

1. Dalla data di affissione del suddetto avviso sull'Albo Pretorio e per un periodo di 15 giorni consecutivi, ogni elettore può presentare la propria candidatura alla carica di consigliere per il Comitato di frazione, mediante la compilazione di apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. Ai membri del Comitato si applicano le norme di incandidabilità e incompatibilità della legge per l'elezione dei consiglieri comunali.
3. Le candidature dovranno essere presentate, durante l'arco temporale sopraindicato, presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Villagrande Strisaili; qualora la scadenza del suddetto periodo cada in una giornata non lavorativa, la stessa sarà automaticamente posticipata al primo successivo giorno lavorativo.
5. Nei successivi sette giorni, l'Ufficio Elettorale del Comune, procederà alla verifica delle candidature ricevute.
6. L'esame sulla regolarità e ammissibilità delle candidature sarà effettuato dalla Responsabile e dall'Istruttore dell'ufficio Elettorale del comune entro i 5 giorni successivi.
7. Al termine della presentazione delle candidature le decisioni assunte e le candidature ammesse, contenute nel verbale redatto dal Responsabile, saranno comunicate ai candidati.

8. L'elenco delle candidature ammesse, così come risultante dalla verifica effettuata ai sensi del comma precedente, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio ed in altri luoghi del territorio comunale fino alla data stabilita per l'Assemblea elettorale, che dovrà tenersi tra il 15° e 18° giorno successivo.
9. I cittadini che intendono proporsi alla carica di membro del Comitato di Frazione, dovranno avere i seguenti requisiti: essere residenti o domiciliati nella frazione, aver compiuto il 18 ° anno di età ed avere i requisiti per la candidatura nelle liste elettorali.
10. Qualora il numero delle candidature sia inferiore al numero minimo dei consiglieri da eleggere, sarà indetta, su richiesta di almeno il 33% della popolazione votante, una nuova assemblea elettorale dopo 180 giorni.
11. Della lista dei candidati sarà predisposto adeguato numero di esemplari che costituiranno le schede elettorali sulle quali, il cittadino residente nella frazione ed iscritto nelle liste elettorali, potrà esprimere segretamente un singolo voto di preferenza.
12. Nella presentazione delle candidature si auspica il rispetto delle pari opportunità.
13. Le operazioni di voto, che dovranno avere inizio alle ore 8,00, si protrarranno sino alle ore 18.00 dello stesso giorno.
14. Il seggio elettorale sarà composto dal Responsabile del servizio elettorale comunale con funzioni di Presidente e da due dipendenti comunali di categoria non inferiore alla “C”. Al più giovane dei due dipendenti sono attribuite le funzioni di segretario del seggio. La nomina del seggio viene disposta con deliberazione della giunta comunale. Nel seggio sarà messa a disposizione una copia aggiornata delle liste elettorali.
15. Le suddette operazioni si svolgeranno, previa identificazione dell'elettore e all'annotazione sulla lista degli elettori dell'intervenuta votazione, da parte del seggio. Per le operazioni di voto saranno predisposte le apposite cabine a cura del personale del Comune.
16. Gli elettori potranno segnare sulla scheda un singolo voto di preferenza, tracciando un segno in corrispondenza del nome del candidato prescelto quale componente del Comitato di Frazione.
17. Ultimate le operazioni di voto, il seggio procederà immediatamente e pubblicamente allo spoglio dei voti procedendo all'annullamento della scheda solo nel caso di segni inequivocabili di riconoscimento o di espressione di un numero di preferenze superiore a quello previsto o in ogni altro caso in cui non sia possibile comprendere la volontà dell'elettore.

Eventuali contestazioni potranno essere fatte solamente da parte dei candidati, e sulle stesse il seggio elettorale deciderà immediatamente.

18. Ultimato lo spoglio sarà redatto un verbale con l'elenco dei candidati eletti a far parte del Comitato di Frazione nonché la lista dei non eletti, per ordine di preferenze ottenute.
19. Successivamente il Presidente del seggio proclamerà l'esito della votazione e provvederà al deposito dei verbali e degli atti presso la segreteria comunale.
20. Il verbale della proclamazione sarà affisso all'Albo Pretorio il giorno dopo la consultazione.
21. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà dichiarato eletto il più giovane di età.
22. Le consultazioni elettorali per l'elezione del Comitato di frazione, sono valide se abbia partecipato al voto almeno il 20% degli aventi diritto della Frazione. In caso contrario, su richiesta di almeno il 33% degli elettori della frazione, la predetta elezione andrà ripetuta, per una sola volta, entro i 180 giorni successivi.

Art. 8 NOMINA E DURATA

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima riunione utile dopo la pubblicazione dei risultati elettorali, e comunque entro 30 giorni, provvede alla costituzione del Comitato di Frazione.
2. Il Sindaco, intervenuta la convalida della Costituzione del comitato di frazione da parte del Consiglio Comunale, provvede al suo insediamento dandone comunicazione scritta agli interessati.
3. Il comitato è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti: In seguito alla decadenza e/o dimissioni dalla carica di un membro del Consiglio di Frazione, il primo dei candidati non eletti idoneo alla sua sostituzione, sarà ufficialmente contattato dall'Amministrazione Com. le per essere informato in merito alla possibilità di sostituire il consigliere decaduto o dimissionario.
4. Tale comunicazione, inviata dal Presidente del Consiglio Comunale, sarà anche inoltrata per opportuna conoscenza al relativo Presidente del Consiglio di Frazione,
5. Il candidato potrà insediarsi direttamente nel corso della sua prima riunione utile del Comitato ed assumere così la carica di nuovo membro del Consiglio di Frazione; se il primo dei candidati non eletti non fosse disponibile ad assumere l'incarico, sarà tenuto a comunicarlo in forma ufficiale all'Ente e per conoscenza al Presidente del Consiglio di

Frazione, dopodiché, l'Amministrazione Com.le potrà procedere interpellando il successivo candidato non eletto presente in graduatoria.

6. Non appena l'Amministrazione Comunale riceverà dal Consiglio di Frazione il verbale relativo all'insediamento del nuovo consigliere, ne darà informazione al Presidente del Consiglio Comunale che comunicherà l'avvenuta surroga al Consiglio Com. le, nel corso della sua prima riunione utile.
7. Le surrogazioni dei membri del C.d.F. possono essere effettuate nel limite del numero dei candidati non eletti.

ART. 9 INSEDIAMENTO E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Nella seduta di insediamento, il consiglio del Comitato, nomina con voto segreto ed a maggioranza assoluta il Presidente. Con le stesse modalità viene, inoltre, eletto il Vice presidente.

Qualora, dopo due votazioni, nessuno ottenga la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione, dalla quale risulta eletto colui che ottiene la maggioranza relativa.

In caso di parità risulta eletto il più giovane.

Nella stessa seduta il presidente nomina il segretario tra i componenti.

Il presidente del comitato di frazione:

- 1) rappresenta il Comitato;
- 2) firma i verbali e le comunicazioni;
- 3) convoca e presiede il comitato di frazione e le occasionali assemblee della popolazione, ne predispose l'ordine del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
- 4) da attuazione alle decisioni assunte dal comitato e intrattiene i rapporti con gli organi di governo del comune;
- 5) comunica al sindaco, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi delle condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente del Comitato.
- 6) è invitato a presenziare alle sedute del consiglio comunale, non ha potere di voto.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal vice presidente.

ART. 10 CONVOCAZIONE

Il Comitato di frazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente, può inoltre essere convocato anche su richiesta scritta di almeno due componenti del comitato o di 20 cittadini elettorali della frazione.

La convocazione del Comitato di frazione non è soggetta ad alcuna modalità specifica di forma, prevedendosi unicamente un preavviso ai componenti di almeno 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione con indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione potrà avvenire in qualsiasi forma, scritta o informatica purchè sia accertabile.

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente. Ciascun membro può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di singoli argomenti.

E' facoltà del sindaco convocare il comitato di frazione per l'esame di particolari problemi.

ART. 11 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.

Le sedute non sono pubbliche, salvo espressa volontà della maggioranza dei componenti. Per la loro validità è necessaria la maggioranza dei componenti, e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente più anziano.

Alle sedute possono essere invitati rappresentanti del Comune, di altri enti o privati, per riferire su determinati argomenti.

Delle predette sedute viene redatto verbale da parte del segretario nominato nella seduta di insediamento ed in sua assenza da un componente indicato dal Presidente.

I verbali sono pubblici e sono conservati presso la sede del comitato di frazione ed una copia andrà agli atti del Comune.

Nessun atto si intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

ART. 12 SEDE

La sede del comitato di frazione è individuata presso i locali forniti dall'Amministrazione Comunale alla Via Grazia Deledda n. 196 , fatta salva la facoltà, per il Comitato, di individuare un sito diverso in cui svolgere la propria attività, a proprie spese.

ART 13. SURROGA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Qualora, in seguito a cessazioni della carica di componenti del consiglio del Comitato di frazione, non risultasse possibile procedere alla surrogazione dei componenti cessati per esaurimento della lista degli eligendi, il consiglio rimane, comunque, in carica fino a che il numero dei componenti non risulti inferiore a tre, dopo di che il consiglio viene sciolto con provvedimento del Sindaco.

Lo scioglimento del Consiglio del comitato di frazione avviene con provvedimento del sindaco, altresì quando, il predetto Consiglio compia atti contrari alla legge, di turbativa all'ordine pubblico, gravi violazioni di regolamento o allo Statuto, ovvero non si riunisca per oltre 6 mesi.

In casi di scioglimento del Consiglio, si elegge un nuovo consiglio del comitato di frazione con votazione pubblica come stabilito dal suddetto regolamento.

ART. 13 NORME TRANSITORIE

Per dare corso alla prima costituzione del comitato di frazione, il decreto sindacale di indizione delle elezioni è adottato entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le norme in materia di elezione e funzionamento del Consiglio Comunale, T.U. n. 570/1960, in quanto applicabili.

Allegati:

- 1) Cartografia del centro abitato della frazione di Villanova.